

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO ASSISTENZA SOCIALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.02.1998, modificato con deliberazioni consiliari n. 65 del 04.09.1998, n. 38 del 28.04.1999 , n. 35 del 05.04.2000 e n. 9 del 02/03/2006, n. 12 del 03/02/2009, n. 86 del 21/12/2009, n. 6 del 10/03/2011, n. 17 del 25/03/2013.

ART. 1 – PRINCIPI

L'erogazione dei servizi di assistenza sociale avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- **Eguaglianza dei diritti degli utenti:** a parità di condizioni del servizio prestato è garantita la parità di trattamento degli utenti, è vietata ogni discriminazione;
- **Imparzialità:** i comportamenti nei confronti degli utenti sono ispirati a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
- **Continuità:** l'erogazione dei servizi è continua, regolare e senza interruzioni;
- **Partecipazione:** gli utenti hanno diritto di accesso alle informazioni in possesso del Comune che li riguardano, possono produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni e formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio; il Comune acquisisce la valutazione dell'utente circa il servizio reso;
- **Diritto di reclamo:** gli utenti possono presentare reclami al Comune in una delle seguenti forme: oralmente o per iscritto; l'ufficio protocollo rilascia ricevuta dei reclami scritti e li trasmette all'ufficio competente: nel caso dell'ufficio Servizi Sociali questo provvede a rispondere per iscritto all'utente, entro 90 giorni dalla ricezione del reclamo;
- **Semplificazione e informazione:** il Comune provvede a razionalizzare e ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti a carico degli utenti, fornendo agli stessi ogni chiarimento e informazione circa i loro diritti.

ART. 2 SERVIZI OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Sono disciplinati dal presente regolamento i seguenti interventi:

- Accompagnamenti;
- Supporto al ricovero di anziani in strutture;
- Integrazione sociale;
- Sussidi agli indigenti;
- Attività ricreativa e culturale;
- Diritto allo studio;
- Assoggettazione contribuzione del servizio erogazione pasti a domicilio;
- Assoggettazione a contribuzione del servizio assistenza domiciliare;
- Orti;
- Assistenza Sanitaria;
- Commissione Consiliare Sicurezza Sociale.

ART. 3 RICHIESTE DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLA CONTRIBUZIONE ECONOMICA

I cittadini che richiedono di essere ammessi a fruire degli interventi sociali od economici oggetto del presente regolamento o chi agisce per loro conto, debbono presentare domanda, tramite l'ufficio Protocollo del Comune, al Sindaco, su apposito modulo sottoscritto.

Per i servizi continuativi la domanda deve essere ripresentata con le stesse modalità di cui al primo comma, entro il 31 agosto di ogni anno.

Alla domanda di ammissione o di proroga deve essere allegata la documentazione richiesta per ogni servizio dagli articoli di rispettiva pertinenza.

Nel caso in cui la domanda di ammissione o di proroga sia volta ad ottenere contributi economici o l'ammissione ai servizi a tariffa agevolata, alla stessa deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) stato di famiglia nonché, per le richieste di cui all'art.7 una dichiarazione resa con atto sostitutivo di notorietà dove il richiedente elenca tutti i nominativi dei parenti tenuti per legge (art. 433 c.c.) agli alimenti ed attesta che non ve ne sono altri.
- 2) fotocopia dei mod. 740 e/o 730 e/o 101 e/o 201, dei frontespizi di tutti i libretti e/o certificati di pensione, autodichiarazione autenticata ai sensi di legge relativa all'attività e al reddito presunto per i lavoratori non ancora in possesso del 740 o 101, copia dell'eventuale tesserino di disoccupazione nonché ogni altra valida documentazione comprovante i redditi dell'utente; il tutto deve essere riferito al periodo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi presentata o all'anno precedente quello per il quale si richiede il servizio;
- 3) Copia estratti conto bancari ultimo trimestre e/o libretti di risparmio titoli di credito, depositi postali e documentazione attestante eventuali rapporti esistenti con ogni tipo di società, ente ed organismo comunque denominato di natura finanziaria;
- 4) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, contenente i seguenti elementi:
 - a) specificazione dettagliata del patrimonio posseduto: diritti reali e di obbligazione, depositi bancari, titoli di stato ed altri titoli di credito di qualsiasi natura (si indicano a scopo meramente esplicativo: proprietà, usufrutti, locazioni, leasing, crediti ed ogni altra forma di reddito posseduta, direttamente o indirettamente);
 - b) dichiarazione di non possedere redditi che non siano stati dichiarati;
 - c) dichiarazione di aver presentato documentazione integrale e veritiera;
 - d) impegno del richiedente a comunicare per iscritto all'ufficio servizi sociali del Comune ogni variazione intervenuta relativamente al reddito o ad altro degli elementi dichiarati, entro 60 giorni dal verificarsi della variazione stessa;
 - e) importo mensile dell'eventuale canone di locazione a carico del richiedente;
 - f) conoscenza delle sanzioni di cui al codice penale in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni.

ART. 4 ISTRUTTORIA: SCHEDE PERSONALE, PROPOSTA E DETERMINA, TERMINI.

Acquisita agli atti la documentazione prevista dal presente regolamento, la domanda, viene inoltrata alla Commissione Consiliare Sicurezza Sociale. In casi d'urgenza l'eventuale delibera, approvata dalla Giunta Municipale, verrà sottoposta all'esame della Commissione nella sua prima seduta. La Commissione dovrà esprimere il proprio parere in merito e potrà svolgere, ove lo ritenga necessario, ulteriori indagini sul tenore di vita e su tutti gli elementi il cui accertamento sia ritenuto opportuno, presso gli altri servizi comunali ed ogni altra Pubblica Amministrazione, al fine di determinare il reddito di riferimento e l'ammissione o meno al contributo.

Qualora il richiedente non abbia presentato, del tutto o in parte, la documentazione, il contributo richiesto non può essere concesso, la domanda di ammissione a tariffa ridotta ai servizi richiesti non può essere accolta e il richiedente può essere ammesso a fruire del servizio a tariffa integrale.

Di norma entro 15 giorni dal ricevimento della domanda l'Ufficio Servizi Sociali può (salvi i casi in cui ciò sia obbligatoriamente previsto dai regolamenti comunali) richiedere all'Assistente Sociale del servizio Sociale dell'Azienda USL una relazione sulla situazione socio-economica del richiedente. Di tale richiesta l'utente deve essere informato.

L'addetto incaricato dell'ufficio Servizi Sociali, entro 20 giorni dalla data di ricezione della domanda completa della prevista documentazione, predispone la relativa istruttoria effettuata sulla base del presente regolamento e convoca la Commissione Consiliare Sicurezza Sociale.

L'ufficio Servizi Sociali cura la tenuta del fascicolo personale di ciascun richiedente/utente. Il fascicolo personale è integrato con i verbali della Commissione Sicurezza Sociale, delle conseguenti delibere e/o determine.

I fascicoli personali sono conservati nell'archivio dell'ufficio Servizi Sociali; all'archivio possono accedere il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale e gli addetti all'ufficio Servizi Sociali: il contenuto delle schede e dei fascicoli personali è riservato e non può essere divulgato da coloro che vi hanno accesso.

La determina e/o la delibera di accoglimento o rigetto della domanda presentata è adottata entro 15 giorni dalla conclusione della fase istruttoria; entro i successivi 20 giorni dalla data di esecutività è data comunicazione dell'eventuale rigetto della domanda.

ART. 5 DETERMINAZIONE E REVISIONE DELLA TARIFFA - MODALITA' DIPAGAMENTO – COOBBLIGATI

In caso di accoglimento della domanda di ammissione o proroga del servizio il richiedente è tenuto a corrispondere, in base alla determina o alla delibera adottata, l'importo dovuto in base al reddito posseduto.

Il reddito posseduto è definito e calcolato sommando tutti i redditi del richiedente, riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda, di cui alla scheda personale, e

detraendo da tale somma l'eventuale canone di locazione, prevedendo una franchigia di € 129,12 mensili. La detrazione non potrà comunque superare l'importo di € 413,17 mensili.

ART. 6 ACCOMPAGNAMENTO PRESSO STRUTTURE SANITARIE O SOCIO-SANITARIE PER VISITE, ESAMI E TERAPIE, PRESSO CENTRI DIURNI, LABORATORI PROTETTI, UNIVERSITA', SEDI LAVORATIVE O PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI EROGATORI DI SERVIZI.

Il servizio è fornito mediante una delle seguenti modalità:

- 1) convenzione con associazioni di volontariato, secondo le modalità che saranno previste nella convenzione relativa;
- 2) impiego di volontari del servizio civile.

Accompagnamento presso strutture sanitarie o socio-sanitarie.

Il servizio consiste nella possibilità di effettuare un accompagnamento presso strutture sanitarie o socio-sanitarie per visite, esami e terapie o presso enti pubblici erogatori di servizi.

Possono richiedere il servizio tutti coloro che, avendo difficoltà di deambulazione o gravi problemi di salute, siano impossibilitati a raggiungere autonomamente il luogo di cura o il presidio ospedaliero e non abbiano figli in grado di assicurare l'accompagnamento, tenendo anche conto delle seguenti priorità:

- a) casi gravi e urgenti segnalati dall'Assistente Sociale o noti all'Ufficio Servizi Sociali;
- b) anziani soli e non più in grado di utilizzare i trasporti pubblici;
- c) cittadini portatori di handicap e disabili con invalidità superiore ai 2/3 (67%) non in grado di utilizzare i trasporti pubblici.

Il servizio di trasporto, quindi, non verrà erogato, nel caso in cui i presidi ospedalieri od altri enti pubblici erogatori di servizi possano essere raggiunti autonomamente, tramite i mezzi pubblici, compreso il prontobus.

La persona o il familiare che intende richiedere il servizio deve presentare domanda su apposito modulo, predisposto dallo Sportello Sociale del Comune, con un preavviso di una settimana rispetto alla data del trasporto.

L'accesso al servizio prevede la compartecipazione del cittadino richiedente. Il concorso degli utenti al costo dei servizi avviene sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs.n. 109/98 e successive modificazioni. Lo strumento di valutazione della situazione economica è individuato nell'ISEE.

Per la definizione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) si assume come unità di riferimento il nucleo familiare dell'utente. Per quanto riguarda le persone anziane utenti dei servizi, si assume come nucleo familiare di riferimento quello composto dall'utente e dal coniuge/convivente.

Coloro che accedono al servizio devono rimborsare al Comune le spese dell'intervento, con tariffe Individuate rispetto alla soglia di riduzione calcolata utilizzando l'Isee e definita annualmente dalla Giunta Comunale. Per coloro che non presentano l'Isee si prevede una quota contributiva intera.

I cittadini che richiedono il servizio di trasporto, devono corrispondere al Comune una quota contributiva, stabilita con i seguenti criteri:

Criteri per determinazione quota contributiva

FINO A 20 KM: Bentivoglio

San Pietro in Casale EURO

Castelmaggiore

DA 20 A 40 KM: San Giovanni in Persiceto

Pieve di Cento

Minerbio EURO

Cento

DA 40 A 60 KM: Bologna

Molinella EURO

Budrio

Crevalcore

OLTRE 60 KM: Ferrara

Modena EURO

Padova

Tutti coloro che usufruiscono del servizio di trasporto sono tenuti a farsi carico delle spese relative ad eventuali parcheggi a pagamento. Il servizio di accompagnamento non prevede il ritiro degli esami.

La determinazione delle quote contributive viene demandata alla Giunta Comunale, ivi compresa la definizione di un abbonamento, nel caso di terapie che comportino almeno n. 10 trasporti consecutivi.

I servizi sono garantiti compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

Accompagnamento presso centri diurni, laboratori protetti, università, sedi lavorative o altri enti pubblici erogatori di servizi.

E' prevista altresì una quota contributiva per l'accompagnamento di persone portatrici di disabilità presso centri diurni, laboratori protetti, università, sede lavorativa o altri enti pubblici erogatori di servizi.

La Giunta annualmente definirà la compartecipazione, individuando una quota contributiva mensile nell'ambito delle percentuali di copertura individuate, così come eventuali riduzioni.

Tale quota contributiva così stabilita è fissa e l'utente non dovrà pertanto presentare alcun rendiconto o valutazione economica per il calcolo della stessa. Una volta attivato il servizio l'utente è tenuto al pagamento della retta così come comunicata dal servizio.

La quota contributiva relativa all'accompagnamento disabili presso la sede lavorativa comprende un solo trasporto giornaliero (cioè il tragitto casa di abitazione-sede lavorativa o viceversa).

La quota contributiva relativa all'accompagnamento disabili presso la sede lavorativa e l'Università viene ridotta del 50% solo nel caso di assenza continuativa per almeno 15 giorni. Se l'utente mette a disposizione il proprio veicolo, assumendo a proprio carico le spese di carburante non dovrà versare alcuna quota di compartecipazione.

I servizi sono garantiti compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

ART. 6 bis- SERVIZIO DI TELESOCORSO

Il servizio di telesoccorso rientra tra i servizi socio-assistenziali erogati dal Comune ed è finalizzato a mantenere l'anziano nel proprio domicilio in condizioni di sicurezza.

Il telesoccorso è un servizio che ha lo scopo di fornire una copertura assistenziale mediante telefono. Consiste nell'installazione di un collegamento telematico ad una centrale d'ascolto operativa 24 ore su 24 , dalla quale vengono attivati interventi finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà e disagio.

La teleassistenza costituisce un fattore di assicurazione, controllo e garanzia per l'emergenza, inserendosi in una rete di strumenti volti a mantenere le persone fragili nel proprio ambiente.

Il servizio di telesoccorso si rivolge a persone anziane sole o con ridotta autosufficienza o che per le particolari condizioni di vita familiare, nei casi di emergenza, non potrebbero ricevere alcun aiuto.

Per poter usufruire del servizio di telesoccorso è necessario rivolgersi allo Sportello Sociale del Comune e presentare:

- domanda su apposito modulo, predisposto dall'ufficio servizi sociali;
- compilare la scheda informativa, contenente i dati del beneficiario del servizio, delle persone (parenti/amici) da avvisare in caso di emergenza, nonché altre informazioni utili nel caso di attivazione dei servizi pubblici di emergenza sanitaria;
- presentare un certificato medico sullo stato di salute dell'anziano.

L'ufficio servizi sociali, ricevuta la documentazione, previa valutazione del Servizio Sociale professionale, provvede a inoltrare richiesta di attivazione del servizio all'azienda gestore che, per conto del Comune, fornisce il servizio di telesoccorso e telecontrollo.

A carico dell'utente è prevista una contribuzione mensile, il cui importo viene determinato annualmente da parte della Giunta Comunale.

E' prevista l'esenzione dal pagamento della quota di contribuzione mensile, in caso di presentazione dell'attestazione ISEE inferiore o pari ad un limite determinato annualmente da parte della Giunta Comunale.

ART. 7 INTERVENTI DI SUPPORTO ECONOMICO AL RICOVERO DI ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE E SIMILI

Possono essere ammessi a fruire dell'intervento gli anziani e/o invalidi adulti residenti, non autosufficienti, non in grado di pagare integralmente la retta con le proprie risorse economiche e/o con l'aiuto economico dei parenti tenuti.

a) Concorso alle spese.

- 1) La sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, o di chi agisce in suo nome e per suo conto, costituisce anche atto di richiesta di partecipazione alla copertura del relativo costo da parte dei parenti stabiliti dal presente regolamento, secondo le quantificazioni ivi stabilite.
- 2) L'attivazione di interventi di assunzione spese per persone che vengono inserite in strutture residenziali o semi-residenziali e non siano in grado di sostenere le quote poste a carico dell'utenza, prevede il concorso dei parenti alla copertura del costo ad essi relativo.
- 3) Coloro che chiedono di essere sostituiti dal Comune nel pagamento della retta per il mantenimento in strutture protette pubbliche, private convenzionate o private non convenzionate qualora non siano disponibili posti in strutture pubbliche, devono presentare la domanda e la documentazione di cui all'art. 3, per sé e per tutti i coobbligati ex art. 433 c.c. integrate da una dichiarazione attestante che si tratti di persona della quale è impossibile il mantenimento nel nucleo familiare e da certificato, rilasciato dalla competente UVG, dal quale risulti la situazione di non autosufficienza.

Coloro che chiedono di essere sostituiti dal Comune nel pagamento della retta per il mantenimento in Centri Diurni, devono presentare la domanda e la documentazione di cui all'art. 3, per sé e per tutti i coobbligati ex art. 433 c.c. integrate da una relazione dei Servizi Sociali dell'AUSL.

- 4) Il contributo è erogato dal Comune a seguito dell'esaurimento delle sostanze liquide e immobiliari dell'utente, nei limiti di seguito specificati.
- 5) Il contributo è erogato in misura pari alla differenza fra la retta di ricovero e il totale a carico dell'utente e degli obbligati ex art. 433 c.c., come di seguito calcolata.
- 6) L'utente è tenuto al pagamento della retta con la totalità del suo reddito, determinato sommando tutti i redditi risultanti dalla documentazione acquisita agli atti dall'Ufficio Servizi Sociali ai sensi degli artt. 3 e 4, e, in caso di ricovero in strutture residenziali, detraendo dal totale una somma pari al 15% del trattamento minimo di pensione INPS che deve rimanere a disposizione dell'utente medesimo; in caso di accesso a servizi non residenziali, detraendo dal totale (al netto dell'affitto così come calcolato secondo l'art. 5) una somma pari al 70% del trattamento minimo di pensione INPS, che deve rimanere a disposizione dell'utente. Qualora l'utente conviva con familiari, deve rimanere a disposizione una somma pari al 30% del trattamento minimo di pensione

INPS, la detrazione dell'affitto verrà effettuata nel calcolo del reddito dei familiari conviventi.

- 7) La quantificazione della quota a carico dell'utente per la fruizione dei servizi su indicati viene disposta dal Comune previa valutazione delle condizioni come di seguito indicato.
- 8) Gli oneri per l'accesso ai servizi residenziali non coperti dall'utente e dai suoi familiari sono posti a carico del Comune nei limiti di disponibilità del bilancio.
- 9) Condizione per l'accesso a servizi non residenziali con oneri a carico del Comune, è data dal non possesso di alcuna proprietà immobiliare, escluso l'abitazione per uso personale, nonché dall'esaurimento delle sostanze liquide, fatta salva una franchigia di € 5.164,57, che dovrà essere rimborsata all'Ente, in caso di decesso, a scomputo dei costi sostenuti dal Comune per integrare la retta dell'utente.
- 10) Per l'accesso a Servizi residenziali, costituisce condizione per l'accesso con onere a carico del Comune il non possesso di alcuna proprietà immobiliare, eccetto l'abitazione che non appartenga alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A9 in uso al coniuge, a eventuali figli o genitori conviventi con il richiedente. Il Comune non interviene con integrazioni a rette o con aiuti economici in caso il coniuge o parenti di primo grado dell'interessato siano proprietari di ulteriori abitazioni oltre a quella in uso proprio e di figli e genitori conviventi.
 - a) Qualora l'utente sia usufruttuario dell'abitazione in cui risiede, verrà fatta una valutazione da parte di un'agenzia, individuata dall'Amministrazione Comunale, al fine di valutare il valore della locazione.
 - b) Tale importo risultante verrà conteggiato nell'ammontare del reddito, con la sola esclusione che l'abitazione rimanga abitata unicamente dal coniuge.
- 11) In situazioni eccezionali è data peraltro facoltà al Comune, mediante l'assunzione di formale provvedimento debitamente motivato e previa l'acquisizione del parere della Commissione Consiliare Sicurezza Sociale di intervenire economicamente in deroga a quanto sopra stabilito per provvedere ad indilazionabili esigenze dell'utente.

I Servizi Sociali procederanno ad acquisire tutti gli elementi necessari per stabilire la situazione reddituale dei parenti chiamati ad intervenire ai fini di questo regolamento e verificare le reali disponibilità del richiedente per definire un programma di intervento.

Le richieste di concorso alle spese devono sempre essere esaminate dalla Commissione Consiliare Sicurezza Sociale, la quale esprimerà parere in merito.

b) Definizione della quota a carico dei parenti.

- 1) Con specifico riferimento a quanto sopra, qualora le entrate del richiedente siano inferiori al minimo previsto per ciascuna erogazione, ai fini di determinare la possibilità di partecipazione alle spese o all'ammissibilità a contributo, il Servizio Sociale, sulla scorta

della documentazione in suo possesso, stabilisce la quota residua di concorso a carico dei parenti secondo le seguenti modalità:

nell'ordine seguente sono tenuti all'obbligo di contribuzione, in via prioritaria :

- il coniuge;
- i figli e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali (nipoti);
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali (nonni);
- i generi e le nuore;

in via subordinata :

- il suocero e la suocera ;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali con precedenza dei germani sugli unilaterali.

2) Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a concorrere al sostegno economico del richiedente nei limiti del valore della donazione presente nel suo patrimonio alla data della domanda di intervento; nel caso in cui la donazione consista nell'abitazione del donatario, che questi non possieda altri beni immobili, il bene non appartenga alle categorie catastali A1-A7-A8-A9; il donatario, in quanto tale, sarà tenuto a concorrere, con precedenza su ogni altro obbligato, per un importo pari a quanto ammonterebbe l'affitto del bene donato calcolato con i criteri dell'equo canone (L. 392/78). Per tale importo sono tenuti a concorrere anche eventuali figli e genitori conviventi con l'interessato nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo.

Verrà detratto l'eventuale canone di locazione o il mutuo per la casa di residenza, vedi precedente art. 5, dalla valutazione delle disponibilità economiche dei parenti non conviventi, tenuti ai sensi dell'art.433 del c.c., ai fini della determinazione degli oneri a loro carico, ai sensi del precedente art.5.

3) Nella composizione del nucleo familiare non si tiene conto della persona richiedente in quanto considerata separatamente; inoltre, ai fini del presente regolamento, non vengono conteggiati nel nucleo familiare i componenti percettori di reddito non tenuti agli alimenti o tenuti a partecipare in via subordinata. In tal caso i redditi ad essi relativi verranno valutati separatamente. La quota a carico dei parenti obbligati è così determinata, tenendo conto della documentazione indicata ai punti 1), 2), 3), 4), dell'art.3, come segue:

- a) I redditi dei generi e delle nuore vengono computate al 50% ai fini della determinazione delle quote contributive;
- b) I redditi da lavoro dipendente e assimilati vengono calcolati all'80% .
- c) Dal reddito complessivo del nucleo familiare dell'obbligato, calcolato sulla base di quanto disposto precedentemente, viene detratta la quota prevista nella seguente tabella A;
- d) Sulla parte residua vengono calcolate le seguenti quote contributive per i parenti tenuti ad intervenire in via prioritaria :
 - per il ricovero in servizi residenziali, nella misura del 50%;
 - per la frequenza al Centro Diurno il 25% della differenza tra il reddito complessivo del nucleo familiare dell'obbligato, calcolato sulla base di quanto disposto precedentemente, e la quota in detrazione stabilita nella tabella di cui

al punto (l) viene sommato al reddito del richiedente per stabilire la fascia contributiva;

- e) Qualora la partecipazione dei parenti tenuti al mantenimento in via prioritaria, in base a quanto previsto dal presente regolamento, non risultasse sufficiente, viene chiesto il concorso finanziario dei parenti tenuti in via subordinata. Tale concorso è quantificato nella misura della metà di quanto richiesto ai parenti tenuti in via prioritaria;
- f) Nel caso in cui si proceda al ricovero in struttura privata non convenzionata, per provati motivi di urgenza e indisponibilità di posti in strutture pubbliche o private convenzionate, l'utente deve provvedere a presentare contestuale domanda per le strutture pubbliche o private convenzionate, presso le quali l'utente deve trasferirsi non appena possibile a pena di interruzione della concessione del contributo. L'Ufficio Servizi Sociali provvede a dare all'interessato notizia della concessione del contributo erogato.
La determina e/o delibera è adottata entro 10 giorni dalla conclusione dell'istruttoria, che deve essere effettuata dagli addetti all'ufficio entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, completa della documentazione necessaria.
- g) Nel caso in cui l'utente percepisca arretrati concernenti la/le pensione/i in godimento dell'assistito, lo stesso dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune, che calcolerà detta somma a scomputo del contributo già concesso e fino a totale impiego della somma riscossa.
In caso di mancata comunicazione l'Amministrazione comunale agisce coattivamente nei confronti dell'assistito per il recupero delle somme medesime fino al raggiungimento del contributo già erogato.
- h) Per quanto concerne l'inserimento in Case protette, e al Centro diurno, gli arretrati relativi ai ratei dell'indennità di accompagnamento o della pensione di invalidità civile maturati per il periodo antecedente all'accesso al servizio, ed erogati successivamente, vengono lasciati in disponibilità del ricoverato stesso o dei familiari del ricoverato deceduto. I ratei dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo successivo all'accesso al servizio vengono recuperati a titolo di rimborso fino alla copertura delle spese sostenute dal Comune; la parte eccedente fa parte della disponibilità economica complessiva dell'utente in base alla quale viene stabilita la quota contributiva per la prosecuzione del servizio;
- i) Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi e conservativi nei confronti della persona per cui si renda necessario il ricovero in struttura protetta, che possieda beni immobili e beni mobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge, qualora l'interessato o i parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c. non contribuiscano al pagamento della retta di ricovero secondo la quota stabilita nel presente regolamento.

- l) Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

TABELLA A

1 componente tenuto in via prioritaria	723,04
2 componenti tenuti in via prioritaria	1.084,56
3 componenti tenuti in via prioritaria	1.301,48
4 componenti tenuti in via prioritaria	1.446,08

La Giunta provvederà ad aggiornare annualmente gli importi dovuti dai parenti obbligati. Nel calcolo del numero dei componenti della famiglia sono calcolati anche i nipoti diretti qualora siano a carico del figlio del richiedente ricoverato in struttura protette o simili. Per il coniuge privo di reddito, che non abbia compiuto il 50° anno d'età e non risulti iscritto all'ufficio di collocamento, viene considerato un reddito figurativo di € 154,94 nette mensili da aggiungere al contributo a carico del marito/moglie, determinato ai sensi del presente regolamento.

ART. 8 SOSTEGNO ECONOMICO A CITTADINI PARTICOLARMENTE BISOGNOSI

E' un sussidio straordinario di assistenza generica che può essere erogato, nei limiti di disponibilità di cui al bilancio di previsione e delle somme stanziare della Giunta Comunale, a favore di cittadini, singoli o nuclei, che si trovino in condizioni di bisogno temporaneo ed indefinibile per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza non riconducibili agli interventi erogati dalle USL. Nel caso di nuclei familiari l'importo massimo erogabile alla famiglia è calcolato sulla base di € 258,23 annue per ogni componente che risulti nello stato di famiglia, mentre nel caso di nucleo familiare composto da una sola persona il contributo è elevato a 387,35 massimo annue.

Il contributo in parola viene comunque quantificato a seguito degli accertamenti previsti dall'art.3;

E' previsto altresì, nei confronti di cittadini particolarmente bisognosi, un contributo sul costo delle utenze (ENEL - SEABO - RISCALDAMENTO), fino alla misura del 100% del consumo annuale.

Il predetto contributo verrà erogato sotto forma del pagamento diretto delle bollette da parte dell'Ufficio Economato e verrà erogato a seguito della presentazione della documentazione di cui all'art.3.

ART. 9 INTERVENTI DI SOSTEGNO

Trattasi di un sostegno economico a favore di gruppi o singole persone di passaggio o residenti, quali disoccupati, nomadi, utenti FF.SS o di autobus, privi di mezzi, per i quali occorre intervenire con adeguate forme di beneficenza, quali l'acquisto di biglietti, forniture di

generi alimentari, ecc...

L'acquisto di biglietti per il treno o l'autobus, è previsto, soltanto per le destinazioni comprese nell'ambito del territorio nazionale.

Per l'acquisto di biglietti aventi come destinazione Bologna, Ferrara, Modena, Forlì e relative province non è necessaria la segnalazione dei competenti servizi dell'Azienda USL Bologna Nord. Per destinazioni diverse da quelle sopra indicate può essere autorizzato il pagamento del costo del viaggio qualora vi sia una preventiva segnalazione del caso, da parte dell'AUSL.

La fornitura di generi alimentari o altre forme di beneficenza, è ammessa soltanto per i residenti, nel limite massimo di € 51,65 mensili per ogni nucleo familiare.

Detti sussidi saranno di volta in volta autorizzati dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali e liquidati dall'economista anche su presentazione di fattura o conti.

ART. 10 ATTIVITA' RICREATIVA E CULTURALI

A) Soggiorni climatici per anziani.

L'Amministrazione Comunale organizza in proprio, o in collaborazione con associazioni specializzate e/o ricreative, a favore degli anziani che lo richiedono, soggiorni climatici e/o invernali.

Normalmente gli anziani sopportano l'intero costo previsto del soggiorno.

La Giunta Comunale può eccezionalmente autorizzare la partecipazione a questi soggiorni di invalidi non anziani.

In casi di comprovata necessità e a seguito di relativa richiesta, questa Amministrazione concede, ai soli residenti che abbiano compiuto il 60° anno di età, un contributo economico a sostegno delle spese di soggiorno.

Tale contributo viene quantificato a seguito degli accertamenti del già richiamato art. 3 punto 1 e 2. come segue:

Il Comune può intervenire con un contributo generico finalizzato alla organizzazione e per la promozione dell'iniziativa, adottando, in particolare, interventi incentivanti la partecipazione degli anziani.

B) Ginnastica per anziani.

Considerata l'importanza di praticare ginnastica conservativa nella 3° età, l'Amministrazione Comunale prevede forme di contribuzione per integrare la spesa necessaria alla partecipazione ai corsi organizzati nel territorio comunale, a favore di anziani in condizioni economiche particolarmente disagiate accertate secondo le modalità previste nel precedente art. 3, punto 1 e 2

ART. 11 DIRITTO ALLO STUDIO

La concessione di contributi è finalizzata a rendere effettivo il diritto allo studio di minori appartenenti a nuclei familiari con situazioni di disagio socio-economico certificato dal servizio

sociale dell'Azienda U.S.L. Bologna Nord, che frequentino il nido, la scuola materna, elementare, media inferiore o media superiore.

I contributi possono essere concessi sotto forma di:

- a) acquisto di libri ed altro materiale didattico;
- b) pagamento da parte dell'Amministrazione comunale di abbonamenti per il trasporto per il percorso casa-scuola e viceversa;

In ogni caso il contributo non verrà erogato ai richiedenti, ma L'Amministrazione provvederà direttamente al pagamento delle fatture relative ai servizi individuati all'articolo precedente.

ART.12 ASSOGGETTAZIONE A CONTRIBUZIONE DEL SERVIZIO EROGAZIONE PASTI. DETERMINAZIONE CRITERI.

I criteri per l'assoggettazione a contributo economico, del servizio erogazione pasti, sono i seguenti:

Con ISEE fino ad Euro : soglia definita dalla Giunta Comunale	Contribuzione del 50% sul costo pasto, salvo particolari situazioni segnalate dall'Assistente Sociale
Con ISEE superiore ad Euro : soglia definita dalla Giunta Comunale od in mancanza di presentazione dell'ISEE	Contribuzione pari al 100% del costo pasto definito annualmente da parte della Giunta Comunale

La tariffa del pasto, fissata annualmente dalla Giunta, è riferita al singolo pasto prodotto dal Comune o acquistato presso terzi e consegnato al domicilio in monoporzione a casa dell'utente. Mensilmente verrà addebitata all'utenza una quota pari al costo del singolo pasto moltiplicato per il numero dei pasti realmente fruiti.

La nuova modalità di contribuzione sarà applicata a partire dal mese di settembre 2011.

ART.13 ASSOGGETTAZIONE A CONTRIBUZIONE DEL SERVIZIO ASSISTENZADOMICILIARE.

“Il concorso degli utenti al costo dei servizi avviene sulla base del principio di progressività in ragione della capacità economica dei soggetti e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni.

Per la definizione dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) si assume come unità di riferimento il nucleo familiare dell'utente. Per quanto riguarda le persone anziane utenti dei servizi, si assume come nucleo familiare di riferimento quello composto dall'utente e dal coniuge/convivente.

La contribuzione per il servizio di assistenza domiciliare avviene tenendo conto della tipologia di intervento offerta, classificata come segue:

- Intervento saltuario: servizio occasionale che non supera le tre prestazioni mensili.
- Intervento settimanale: servizio che prevede fino ad un massimo di due interventi a settimana
- Intervento intensivo: servizio che prevede da tre a sei interventi settimanali.
- Intervento plurintensivo: servizio che prevede da 7 a 12 interventi settimanali.
- Intervento festivo.

La Giunta comunale definisce annualmente, tenendo conto della proposta formulata dal Comitato di Distretto per il servizio di assistenza domiciliare:

- la soglia ISEE minima, al di sotto della quale si prevede l'esenzione e massima, al di sopra della quale si applica la tariffa massima
- la tariffa massima mensile
- le percentuali di contribuzione per la definizione delle quote mensili personalizzate, da calcolarsi sull'ISEE differenziate per tipologia di intervento come sopra indicate."

ART.14 ASSEGNAZIONE E GESTIONE DELLE AREE ADIBITE AD ORTI.

ABROGATO con deliberazione di C.C. n. 17/2013 "Regolamento per assegnazione e gestione delle aree adibite ad orti".

ART.15) PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PER I CITTADINI AI QUALI VIENE RICONOSCIUTA LA CONDIZIONE DI INDIGENZA.

punto 1)

La condizione necessaria per godere del servizio di esenzione ticket indigenti e per fruire delle altre prestazioni a carattere sanitario è il possesso della cittadinanza italiana e la residenza in uno dei Comuni dell'ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. Bologna Nord, salvo eccezioni espressamente previste da norme vigenti.

punto 2)

Il riconoscimento della condizione di indigenza è riferito al nucleo di convivenza di tipo familiare, ancorchè di fatto, e pertanto non necessariamente di risultanza anagrafica, con esclusione delle comunità di tipo religioso o laico, per le quali si considera il singolo individuo.

punto 3)

I minori assistiti dalle UU.SS.LL. in istituto o gruppo appartamento hanno diritto alla presente esenzione.

punto 4)

Per ottenere il riconoscimento della condizione di indigenza si fa riferimento a tutti i redditi prodotti dai singoli componenti il nucleo di convivenza di tipo familiare risultanti dalle

dichiarazioni fiscali presentate nell'anno precedente a quello di riferimento (modelli 101 e 201, modello 740 ecc.) e a tutti gli altri redditi che i cittadini possono autocertificare.

In caso di dubbio o mancata presentazione di documentazione relative ai redditi, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione dei competenti uffici tributari.

Se nel corso dell'anno sono intervenute delle variazioni ai fini del reddito o della composizione del nucleo familiare, l'interessato deve produrre, entro il termine di 30 gg. a decorrere dalla variazione o dal momento in cui ne sia venuto comunque a conoscenza, necessaria documentazione atta a dimostrare la situazione di fatto.

punto 5)

Sono considerati "indigenti" i soggetti con capacità economica ridottissima.

Ottengono il riconoscimento della condizione di indigenza i nuclei che raggiungono i seguenti redditi complessivi lordi:

- per nuclei di 1 persona £. 7.500.000
- per nuclei di 2 persona £. 10.000.000
- per nuclei di 3 persona £. 12.500.000
- per nuclei di 4 persona £. 15.000.000
- per nuclei di 5 persona £. 17.500.000
- per nuclei di 6 persona £. 20.000.000
- per ogni persona in più facente parte del nucleo si aggiungono £. 2.500.000.

Quando nel nucleo sono presenti minori a carico, è consentita la detrazione di £. 1.500.000 cadauno dal reddito familiare complessivo.

La documentazione prodotta dall'interessato può essere verificata, anche con visita domiciliare, da operatori comunali all'uopo indicati.

punto 6)

I richiedenti in età lavorativa senza reddito devono dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a) essere gravemente e temporaneamente inabilitati a svolgere attività lavorativa. La condizione deve essere documentata attraverso un'adeguata relazione dei servizi preposti dell' U.S.L. (SERT, Servizio di Salute Mentale, Servizio Sociale);
- b) risultare iscritti, da almeno sei mesi, alle liste di collocamento senza aver mai ricevuto alcuna offerta di lavoro relativamente a quest'ultimo punto l' Amministrazione Comunale competente per territorio si riserva il diritto di svolgere i necessari accertamenti presso i competenti uffici. Devono altresì risultare iscritti alle liste di collocamento, alle stesse condizioni sopra indicate, anche eventuali figli maggiorenni componenti il nucleo familiare, che risultino sprovvisti di reddito e che non risultino studenti.

punto 7)

Sono esclusi dal beneficio:

- a) i proprietari di unità immobiliari fatta eccezione per l'alloggio adibito ad abitazione propria;
- b) coloro che abitano in appartamento di proprietà dei parenti tenuti per legge agli alimenti (superiore alla categoria catastale A3). L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli presso gli uffici competenti.

ART.16) COMMISSIONE CONSILIARE SICUREZZA SOCIALE.

La Commissione per la Sicurezza Sociale è così costituita:

- Presidente: Sindaco o suo delegato
- n.1 Consigliere di maggioranza
- n.1 Rappresentante per ogni Gruppo Consiliare.

La Giunta Comunale, prima di deliberare gli interventi ed i contributi di cui si farà carico l'Amministrazione Comunale, deve sentire il parere della Commissione per la Sicurezza Sociale, che potrà procedere a tutti gli accertamenti che risultassero opportuni.

Per i casi d'urgenza si procederà come previsto dal precedente articolo n. 4).

La Commissione, entro il 31 Luglio e 31 Gennaio di ciascun anno, si riunisce per verificare se sussistono casi di ripetizione nel tempo di richieste di contributi da parte dello stesso cittadino o nucleo familiare. Effettuata la verifica ed in caso di esito positivo, valuterà l'opportunità di richiedere, per i casi in questione, la predisposizione, da parte dei Servizi Sociali dell'Azienda Usl, di specifici progetti volti al recupero socio-economico, a cui il cittadino accetta di aderire. L'ufficio Servizi Sociali dovrà curare la tenuta di una scheda in cui siano evidenziati tutti i contributi, di seguito elencati, dati ad un cittadino o nucleo familiare, a qualsiasi titolo.

Elenco forme di contribuzione:

- Accompagnamenti;
- Supporto al ricovero di anziani in strutture;
- Integrazione sociale;
- Sussidi agli indigenti;
- Diritto allo studio;
- Assoggettazione contribuzione del servizio erogazione pasti a domicilio;
- Assoggettazione a contribuzione del servizio assistenza domiciliare;
- Assistenza sanitaria;
- Rette scolastiche
- Soggiorni climatici;
- Tassa smaltimento rifiuti.

ALLEGATO

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO PROVINCIA DI BOLOGNA

Si informano i cittadini che l'Amministrazione Comunale intende assegnare n. lotti di terreno per realizzazione di n. orti ad uso dei pensionati residenti nel Comune di san Giorgio di Piano. Si precisa che:

- 1) il lotto di terreno di circa metri quadrati 30, verrà consegnato in comando gratuito, provvisto d'acqua per l'irrigazione, dei picchetti per la delimitazione, dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti;
- 2) il terreno in argomento dovrà essere coltivato senza l'uso di antiparassitari e concimi chimici e per la coltivazione di prodotti da destinare ad esclusivo consumo familiare;
- 3) L'assegnazione avverrà a prescindere dal numero degli anziani o invalidi presenti nella famiglia, pertanto si accetterà la domanda di un solo anziano o invalido per nucleo familiare;
- 4) Il lotto di terreno verrà assegnato per il periodo di due anni, salvo rinnovo in mancanza di disdetta di una delle due parti da presentare almeno tre mesi prima della scadenza.

Per l'assegnazione è richiesto:

- Residenza nel Comune di San Giorgio di Piano;
- Età pensionabile;
- Si deroga dai limiti d'età, di cui sopra, nei casi suggeriti dai servizi sociali;
- Non avere a disposizione altro appezzamento di terreno da coltivare;
- Sottoscrivere l'accettazione delle condizioni di regolamento.
-

Pertanto i cittadini interessati, in possesso dei requisiti possono presentare domanda entro ilore.....

Si precisa che qualora le domande superino la disponibilità dei posti, i casi a reddito più basso avranno priorità di assegnazione, a parità di condizioni verrà attribuita la precedenza ai cittadini più anziani e, a parità d'età, varrà come titolo la data di presentazione della domanda.

Ulteriori informazioni saranno fornite presso l'ufficio servizi sociali di questo Comune.